

TESTO STATUTO STRUTTURA LOCALE "ADC"**SOMMARIO I**

Articolo 1	Denominazione	3
Articolo 2	Sede.....	3
Articolo 3	Durata.....	4
Articolo 4	Oggetto.....	4
Articolo 5	Cariche.....	7
Articolo 6	Commissioni di studio.....	8
Articolo 7	Verbalizzazioni.....	8
Articolo 8	Patrimonio associativo.....	9
Articolo 9	Esercizi contabili.....	9
Articolo 10	Scioglimento e liquidazione.....	10
Articolo 11	Sezione giovani.....	10
Articolo 12	Domanda d'associazione, qualifica di associato e obblighi connessi	11
Articolo 13	Assemblea degli associati della struttura circoscrizionale	12
Articolo 14	Compiti dell'Assemblea	13
Articolo 15	Convocazione dell'Assemblea	13
Articolo 16	Validità dell'Assemblea	14
Articolo 17	Consiglio Direttivo	14
Articolo 18	Convocazione del Consiglio Direttivo	16
Articolo 19	Presidente	17
Articolo 20	Vicepresidente/i	17
Articolo 21	Segretario	18

Articolo 22	Tesoriere	18
Articolo 23	Collegio dei probiviri	19
Articolo 24	Collegio dei revisori	19
Articolo 25	Norme di rinvio	20
Articolo 26	Norme transitorie	20

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una associazione denominata **"ADC - Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - Sindacato Nazionale Unitario della Circostrizione di Roma e Velletri"**, avente natura sindacale rappresentativa della categoria professionale degli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (d'ora in poi, per brevità, definita solo come "ADC"). L'associazione è struttura locale dell'ADC - Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - Sindacato Nazionale Unitario.

2. L'associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

3. L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

4. L'associazione è dotata di autonomia patrimoniale e finanziaria ed ha la rappresentanza dei propri iscritti nell'ambito territoriale di competenza e nel rispetto delle direttive della ADC Nazionale.

Articolo 2 - Sede

1. L'ADC ha sede presso lo Studio del proprio Presidente pro tempore.

Articolo 3 - Durata

1. L'ADC ha durata illimitata.

Articolo 4 - Oggetto

1. L'ADC ha gli scopi e le funzioni seguenti :

a) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino la categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa;

b) promuovere lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili, societarie e giuslavoristiche;

c) consentire ai giovani sia già iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, sia in procinto di farlo, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini:

- di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria;

- di promuovere e facilitare iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;

d) assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese

a salvaguardare i presupposti di obiettiva economicità delle imprese;

e) svolgere un'attività di proposizione operativa nei confronti dell'ADC nazionale, segnalando situazioni di criticità e proponendo soluzioni da portare all'attenzione del Consiglio nazionale e delle istituzioni

f) collaborare con gli Enti locali, Enti Regionali e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o professioni affini;

g) designare o nominare i propri rappresentanti all'interno delle cariche pubbliche o private per le quali il sindacato abbia titolo per effettuare la designazione o la nomina;

h) svolgere compiti dei quali l'associazione sindacale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili sia investita per legge, regolamenti, disposizioni degli enti locali e regionali;

i) agevolare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra Dottori commercialisti ed Esperti contabili di qualsiasi età sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;

j) organizzare e promuovere:

- la formazione professionale continua di aggiornamento approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- il completamento, lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005, il cui svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico, volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale;

- iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economico-giuridico-aziendali, sia per curarne il tirocinio professionale, sia al fine di prepararli al sostenimento degli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione, sia infine per agevolarne l'inserimento nell'attività professionale e lavorativa in genere;

k) svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre attività deliberate dalla propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità.

Articolo 5 - Cariche

1. Tutte le cariche sono conferite per un periodo di quattro anni.

2. I componenti di qualsiasi organo statutario sono rieleggibili consecutivamente per non più di due mandati.

3. Alle cariche del consiglio direttivo dell'ADC sono eleggibili tutti gli associati iscritti regolarmente all'Albo degli esercenti la professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile ed in regola con il pagamento delle quote associative.

4. Tutte le cariche ricoperte dai soci nell'ADC sono non remunerate.

5. In tutti i casi in cui componenti, originariamente eletti in qualsiasi organismo, non possano portare a termine il mandato loro conferito, essi vengono sostituiti per cooptazione con delibera assunta dalla maggioranza dei componenti restanti e scadono insieme a questi ultimi.

6. L'organismo decade anche se per effetto di più dimissioni o decadenza viene a mancare la maggioranza dei componenti eletti.

Articolo 6 - Commissioni di studio

1. Le commissioni di studio sono istituite dal consiglio direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

2. Alle commissioni di studio viene affidato l'incarico di studiare i problemi ritenuti di comune interesse per l'ADC, nonché di elaborare eventuali successive relazioni.

3. Le risultanze dei lavori sono di esclusiva proprietà dell'ADC che deciderà sui modi e sulle forme della loro divulgazione.

4. Tutti i componenti della commissione di studio scadono contemporaneamente al consiglio direttivo che li ha nominati.

Articolo 7 - Verbalizzazioni

1. Tutte le riunioni degli organismi dell'ADC debbono trovare sintetica risultanza scritta in appositi verbali stesi a cura di colui che funge da segretario della riunione.

2. Nel verbale possono essere trascritte specifiche ed analitiche dichiarazioni dettate a verbale o risultanti da documento scritto consegnato in sede di riunione a colui che la presiede.

3. Il verbale verrà sottoscritto anche da chi presiede la riunione.

4. Ogni organismo avrà cura di raccogliere tutti i verbali delle riunioni svoltesi in un libro conservato dal suo presidente.

5. Sarà poi cura del presidente uscente consegnare al presi-

dente subentrante tale libro dei verbali.

Articolo 8 - Patrimonio associativo

1. Il patrimonio associativo è formato :

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all'ADC;

b) dagli avanzi di gestione annui di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;

c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

2. Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

3. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 9 - Esercizi contabili

1. Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il consiglio direttivo deve depositare il rendiconto economico e finanziario, corredato della relativa documentazione accompagnatoria, presso la sede entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell'assemblea che lo deve approvare.

Articolo 10 - Scioglimento e liquidazione

1. L'assemblea delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'ADC nonché la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali e la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. L'eventuale residuo patrimoniale dovrà essere devoluto e destinato ad altre associazioni od enti aventi scopi identici o analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 11 - Sezione Giovani

1. All'interno dell'ADC può essere costituita, con un minimo di 5 iscritti, una sezione riservata ai giovani iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di età inferiore ai 40 anni.

2. A tale sezione possono iscriversi anche i praticanti iscritti presso i rispettivi ordini.

3. Tale sezione sarà denominata "ADC - Associazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - Sindacato Nazionale Unitario della Circostrizione di Roma, Velletri - Sezione Giovani".

4. Gli associati della Sezione giovani hanno diritto a nominare un rappresentante che partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. La sezione giovani ha il compito di formulare proposte al Consiglio direttivo sulle problematiche culturali, professionali e di categoria.

Articolo 12 - Domanda d'associazione e qualifica di associato

ed obblighi connessi

1. Possono associarsi all'ADC tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che esercitano effettivamente la libera professione, nonché i praticanti tirocinanti, purché iscritti presso gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

2. I praticanti non potranno esercitare elettorato attivo e passivo, eccetto per l'eventuale elezione dei rappresentanti della "Sezione Giovani" di cui al n. 11 del presente statuto;

3. Per l'ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al consiglio direttivo che decide in merito alla stessa.

4. Il consiglio direttivo ha facoltà di ammettere soci onorari e o soci aderenti ai quali, tuttavia, non spetta l'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi.

5. L'iscrizione impegna l'associato all'osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, entro il trenta novembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica, PEC o lettera raccomandata inviata al segretario della struttura circoscrizionale di appartenenza.

6. L'associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale.

7. In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell'associato nei

confronti dell' ADC salvo il pagamento del contributo associativo per l'anno in corso.

8. La quota o contribuzione associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

9. La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni;

b) per morosità;

c) per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

d) per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato.

9. La delibera di esclusione viene assunta dal consiglio direttivo e comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r. o PEC.

10. Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata al collegio dei probi viri.

Articolo 13 - Assemblea degli associati della struttura circoscrizionale

1. All'assemblea degli associati possono partecipare tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Ogni associato può esprimere oltre al proprio voto quello

di altri due associati che egli rappresenti per delega scritta.

Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea degli associati:

- a) determina gli indirizzi dell'ADC; esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;
- b) approva il rendiconto contabile annuale;
- c) approva il preventivo contabile annuale e l'entità della quota associativa annua, proposti dal consiglio direttivo;
- d) elegge i delegati all'assemblea nazionale;
- e) elegge, nell'ambito dei propri iscritti, il presidente, il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e, se previsto, il collegio dei probiviri.

Articolo 15 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea, a cura del presidente, è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto contabile annuale, il preventivo dell'anno in corso e l'entità della quota associativa da riscuotere, ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 degli associati.

2. L'assemblea è convocata a mezzo circolare da inviare, anche tramite fax e/o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Nella convocazione debbono essere indicate, oltre la data, l'ora della riunione ed il luogo, le materie da trattare.

Articolo 16 - Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

2. In seconda convocazione, che può avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando il numero dei presenti e rappresentati non è comunque inferiore alla metà del minimo richiesto al comma precedente.

3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

4. L'assemblea elettiva nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori, del Collegio dei probiviri se previsto, ed i delegati all'assemblea nazionale, secondo l'ordine delle preferenze nell'ambito della lista che otterrà il maggior numero di voti.

5. In caso di parità, risulterà eletto l'iscritto che abbia minore anzianità professionale.

Articolo - 17 Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 3 (tre) a 11 (undici) membri che restano in carica per quattro anni e da un rappresentante della Sezione giovani.

2. Il consiglio direttivo:

- a) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri, uno o due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere;
- b) può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
- c) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;
- d) redige le relazioni sull'attività dell'associazione ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annualmente all'assemblea dei propri associati, proponendo l'entità del contributo associativo annuale;
- e) decide in merito alle domande di ammissione all'associazione e decide, altresì, in merito ai provvedimenti di espulsione;
- f) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria;
- g) integra, per cooptazione, i componenti del consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i propri associati;
- h) non può, però, determinare per cooptazione, neppure in tempi successivi, più della metà dei membri del Consiglio;
- i) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'associazione e provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;
- j) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato

all'assemblea degli associati.

Articolo 18 - Convocazione del Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno.

2. Deve inoltre essere convocato entro trenta giorni qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.

3. La convocazione del presidente è inviata per telefax, posta elettronica, PEC o raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione con specificazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o telefax almeno 48 ore prima.

4. Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti.

5. Alle sedute del Consiglio partecipa, con diritto di voto, il rappresentante della sezione giovani.

6. Le sedute del Consiglio possono essere aperte anche a terzi, purché così sia deliberato dal consiglio stesso.

7. Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti.

8. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

9. Il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio decade dalla carica.

10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata o PEC.

Articolo - 19 Presidente

1. Il presidente viene eletto dall'Assemblea fra i propri iscritti.

2. Vigila e presiede a tutte le attività dell'associazione; presiede di diritto l'assemblea degli associati nonché il consiglio direttivo; rappresenta l'associazione; ha la firma sociale: dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 20 - Vicepresidente/i

1. Ove il consiglio direttivo ne ravveda la necessità, può nominare, scegliendolo tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti che affianchino il presidente nell'espletamento dei suoi incarichi e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il consiglio direttivo potrà delegare al vicepresidente funzioni od incarichi particolari.

Articolo 21 - Segretario

1. Il Segretario dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti.

2. Cura i servizi e gli Uffici dell'associazione e provvede ad espletare, sotto la direzione del presidente, tutti gli adempimenti facenti carico a tale struttura, ivi compresa la trasmissione delle convocazioni dei diversi organismi.

3. Invia alla Giunta esecutiva nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno l'elenco nominativo degli iscritti corredato dei loro recapiti professionali e di posta elettronica, con indicazione espressa delle cariche ricoperte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e dei delegati all'assemblea nazionale.

Articolo - 22 Tesoriere

1. Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

2. Cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione, in conformità alle deliberazioni del consiglio direttivo.

3. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.

4. Predispone i rendiconti contabili annuali ed i preventivi di spesa.

5. Invia al tesoriere nazionale ADC le quote di pertinenza della struttura locale entro il termine e secondo le modalità fissate dall'assemblea nazionale dei delegati.

Articolo 23 - Collegio dei probiviri

1. Qualora l'Assemblea decida di istituirlo, il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, che eleggono nel loro interno il proprio presidente, qualora non via abbia provveduto

l'assemblea degli iscritti.

1. E' nominato dall'assemblea degli associati e dura in carica quattro anni.

2. Il Collegio è domiciliato presso il suo presidente pro tempore.

3. La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque organismo dell'ADC.

Articolo 24 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, che eleggono al loro interno il proprio presidente e durano in carica per quattro anni.

2. E' nominato dall'assemblea fra gli iscritti.

3. Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa dell'ADC, di esaminare i rendiconti, di controllarne l'esattezza e la regolarità e di controfirmare il solo rendiconto consuntivo redigendo sullo stesso la relazione per l'assemblea.

4. I revisori devono intervenire all'assemblea mentre possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.

4. In tutte queste riunioni il collegio dei revisori può esprimere, relativamente alla sua funzione, il proprio parere sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25 - Norme di rinvio

Per il funzionamento della struttura, ivi compreso il funzio-

namento degli organi, si rinvia, se non disposto diversamente dallo statuto, alle norme che regolano l'associazione in campo nazionale.

Articolo 26 - Norme transitorie

1. Al fine della rieleggibilità, in sede di prima elezione di qualsiasi organo statutario, successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto che adegua e rende compatibile le proprie norme con quelle della ADC Nazionale, non rileva l'espletamento di precedenti mandati in seno agli organi scaduti.
2. Gli effetti del nuovo statuto decorrono dalla data della sua approvazione.